

Tribunale di Mantova, 15 ottobre 2009 – Est. Bernardi.

Società – Controllo giudiziario – Procedimento ex art. 2409 c.c. – Ispezione – Facoltà delle parti di avvalersi di consulenti tecnici – Ammissibilità.

Tenuta della contabilità – Inerenza alla gestione sociale – Sussistenza.

Irregolare tenuta della contabilità – Integrazione del requisito della grave irregolarità ai sensi dell'art. 2409 c.c. – Sussistenza.

Violazione di regole stabilite da un ente certificatore della qualità – Pericolo di danno per la società – Sussistenza.

Gravi irregolarità di gestione – Molteplicità e reiterazione delle stesse – Società a ristretta base sociale – Misure idonee a ripristinare la regolarità gestionale – Nomina di amministratore giudiziario e sostituzione del collegio sindacale.

Nell'ambito dell'ispezione disposta ex art. 2409 c.c. le parti possono avvalersi di consulenti di parte dovendosi assicurare in modo pieno il diritto alla difesa anche tecnica ed essendo l'attività ispettiva assimilabile alla consulenza tecnica. (mb) (riproduzione riservata)

Costituiscono irregolarità nella gestione sociale anche quelle afferenti l'impianto contabile in quanto la corretta rilevazione delle operazioni economiche costituisce il presupposto indispensabile per la gestione dell'impresa. (mb) (riproduzione riservata)

L'irregolare tenuta della contabilità (nel caso di specie mancata conservazione delle schede di lavorazione) costituisce fonte di potenziale pregiudizio per la società in quanto rende problematica la ricostruzione dei rapporti economici con i fornitori (nel caso in esame del calcolo dello sconto da applicare) e tale dato unitamente alla dubbia affidabilità del sistema contabile nel suo complesso costituiscono circostanze in grado di pregiudicare l'interesse della società a conoscere gli esiti della propria attività come strumento di controllo e di programmazione della gestione risultando così integrato il pregiudizio richiesto dall'art. 2409 c.c.. (mb) (riproduzione riservata)

La violazione di regole stabilite da un ente certificatore rende attuale il pericolo che la società possa perdere la certificazione di qualità, eventualità in grado di determinare un sicuro pregiudizio economico ed una lesione della reputazione commerciale della società non facilmente emendabile sicchè tale comportamento integra un'ipotesi di grave irregolarità ai sensi dell'art. 2409 c.c.. (mb) (riproduzione riservata)

La molteplicità e la gravità delle violazioni riscontrate, la tipologia delle stesse, la reiterazione nel tempo dei comportamenti irregolari, le difficoltà frapposte dagli organi amministrativi all'attività ispettiva e a quella di controllo da parte del collegio sindacale, nonché la struttura a ristretta base familiare della società, giustificano quale unica misura concretamente idonea a garantire il ripristino della regolarità gestionale, la nomina di un amministratore giudiziario e la sostituzione del collegio sindacale. (mb) (riproduzione riservata)

IL CASO.it

Il Tribunale (omissis)

sciogliendo la riserva di cui al verbale d'udienza del 15 ottobre 2009 così provvede:

letto il ricorso ex art. 2409 c.c. promosso da P. Z. e F. M. quali socie della I. M. P. M. s.p.a. (di seguito P. s.p.a.);

visto il proprio provvedimento con il quale veniva disposta l'ispezione della società;

esaminata la relazione redatta dall'ispettore dott. Z. B.;

IL CASO.it

sentite le parti (le quali sono state autorizzate ad avvalersi nel corso dell'ispezione di propri consulenti dovendosi assicurare in modo pieno il diritto alla difesa anche tecnica poiché l'attività ispettiva è assimilabile alla consulenza tecnica ed è prodromica all'adozione di provvedimenti che possono incidere in modo significativo sulla vita della società) ed esaminate le memorie illustrative e gli ulteriori documenti allegati;

osservato:

a) che dalla disposta ispezione emerge come nel 2004 sia stato stipulato un contratto di locazione di un opificio industriale in S. (avente durata di anni sei, scadente nel 2010 e tempestivamente disdettato) fra la P. s.p.a. (conduttore) ed il S. P. s.r.l. (locatore), operazione compiuta in conflitto di interessi da parte di Z.F. atteso che quest'ultimo, amministratore e socio al 86% di tale seconda società, era anche componente del consiglio di amministrazione della società P. s.p.a., violazione che il Collegio, melius re perpensa, ritiene rivesta tuttora attualità non essendosi completamente esauriti gli effetti del negozio atteso che i canoni di locazione (su cui vedi infra) sono stati corrisposti (in via anticipata) alle scadenze contrattuali previste ed anche per il corrente anno (dopo, quindi, l'instaurazione del presente procedimento);

b) che dall'ispezione svolta si desume come, in relazione a numerose posizioni, nonostante il versamento da parte della società P. s.p.a. di acconti in favore dei propri creditori (fornitori di animali da macellazione), il credito verso tali soggetti sia rimasto "aperto" per alcuni mesi nel senso che, pur in presenza di tale credito, gli acquisti di * venivano immediatamente pagati dalla società P. s.p.a. senza poi procedere allo storno di quanto anticipato sicché tali operazioni non possono considerarsi veri e propri acconti o anticipi a fornitori ma vanno assimilati a finanziamenti mentre non risulta provato (come invece sostenuto, ma senza oggettivi riscontri, dalla difesa della società: v. relazione del dr. L. datata 29-9-2009) che tale prassi abbia comportato vantaggi per la società ispezionata (va rimarcato che tale anomalia era stata stigmatizzata dal collegio sindacale precedente rispetto a quello attuale: si vedano sul punto le dichiarazioni del dott. M. rese all'udienza del 20-11-2008);

c1) che la società P. s.p.a. -la quale lavora carni destinate anche alla produzione del **- è certificata dall'istituto di certificazione qualità Certiquality, che il manuale procedure "acquisto *" relativamente ai contratti con i fornitori prescrive, con varie modalità, la formalizzazione per iscritto di tali contratti (ciò anche al fine di assicurare la tracciabilità della fornitura; v. pag. 38 e segg. della relazione ispettiva) e che, secondo l'indagine svolta dall'ispettore nelle aziende con dimensioni simili a quelle della P. s.p.a., l'approvvigionamento dei * viene garantito almeno per l'80% da contratti annuali di fornitura (gli ulteriori acquisti avvengono mediante contratti c.d. "spot" e cioè stipulati non in forma scritta; in proposito preme evidenziare che le meno rigorose condizioni per l'acquisto dei * mediante contratti c.d. "spot" quali emergenti dalla versione datata 12-5-2008 non risultano essere state approvate dall'ente certificatore);

c2) che il dott. C. ha accertato che, per gli anni dal 2005 al 2007, i contratti di acquisto dei * stipulati in forma scritta sono stati fra il 49,16% ed il 62,65% del totale mentre per l'anno 2008 deve ritenersi, per le ragioni evidenziate nella relazione, che tale dato si aggiri fra il 20,10 ed il 55,45% (non può tenersi conto della documentazione fatta pervenire dalla impresa P. M. s.r.l. sia per la dubbia attendibilità della stessa sia perché essa non appare conforme alle indicazioni rivenienti dal manuale procedure acquisto *: il rispetto del limite del 80% contrasta inoltre con quanto asserito in proposito dalla difesa della P. s.p.a.: v. pag. 46 e segg. della originaria memoria difensiva);

IL CASO.it

c3) che la mancanza del contratto di acquisto in forma scritta non consente l'acquisizione dei dati necessari per la elaborazione della scheda di ** e per la liquidazione degli sconti (si evidenzia che il prezzo della singola fornitura di * costituisce la risultante di un calcolo complesso atteso che l'acquisto dei * viene espresso in numeri e chilogrammi riferiti al "peso vivo" mentre il corrispettivo pagato dalla P. s.p.a. al fornitore avviene applicando il prezzo al chilogrammo risultante dall'apposito bollettino di riferimento della CCIAA di Mantova che deve però tenere conto del "peso morto" dato questo che si ottiene applicando le diverse tipologie di sconto -v. in particolare pag. 58 della relazione- e cioè di quello per calo peso maggiore rispetto al calo peso tollerato, di quello per fuori griglia oltre la franchigia ed infine di quello per distruzioni di carcasse o parti di animale, per cosce non conformi, per zoppie ed altre anomalie degli animali);

d1) che anche la mancata conservazione della scheda di macellazione-liquidazione (che, peraltro, viene elaborata -solo manualmente e, quindi, in contrasto con le regole di una ordinata registrazione- mediante un programma che non è certificato per l'immodificabilità sicché manca ogni certezza circa l'esattezza dei dati registrati mediante le schede di macellazione-liquidazione -v. pag. 57 della relazione ispettiva- le quali vengono poi utilizzate per il caricamento dei * nella contabilità di magazzino) impedisce la verifica ex post della liquidazione degli sconti (v. pag. 79 e segg. della medesima relazione) rilevandosi in proposito che, sebbene non vi sia una specifica norma che imponga siffatta attività, deve ritenersi tuttavia che tali documenti rientrino fra le scritture di cui all'art. 2214 II co. c.c. (di rilievo anche il disposto di cui all'art. 14 del d.p.r. 600/73 in tema di scritture ausiliarie) in considerazione della loro attitudine a rilevare e contabilizzare operazioni economiche che rivestono particolare rilievo, come sopra evidenziato (per apprezzare più compiutamente tale circostanza va rammentato che la società P. s.p.a. acquista per la lavorazione circa 550.000 * all'anno) ed avuto riguardo alla natura ed alla dimensione dell'impresa (l'ispettore ha documentato la diversa prassi seguita in proposito da altre società simili e risulta a dir poco singolare che la società Z.s.p.a., controllata dalla P. s.p.a., adotti, sotto l'esaminato profilo, una modalità contabile conforme alle indicazioni ritenute corrette dall'ispettore. In proposito deve ulteriormente rilevarsi che l'indicazione contenuta nel verbale di adunanza del consiglio di amministrazione della P. s.p.a. del 4-8-2009 -tenutasi in prossimità del deposito della relazione da parte del dott. C.- secondo cui l'organo amministrativo avrebbe deliberato il mantenimento della prassi instaurata a far tempo dall'ultima settimana del mese di novembre 2008 avente ad oggetto la conservazione delle schede di macellazione ed i conteggi di liquidazione, suscita ampie perplessità ove si consideri che la difesa della società ha negato durante tutto il corso del procedimento -dimettendo anche parere pro-veritate redatto dal prof. Lai- l'obbligo di conservare tali documenti, peraltro esibiti solo parzialmente all'ispettore nonostante le sue reiterate richieste, sicché non può neppure ritenersi che siano state adottate idonee misure per la eliminazione della violazione riscontrata);

d2) che non può condividersi l'assunto circa l'infondatezza del rilievo di cui al punto che precede (v. pag. 9 e segg. del menzionato parere pro-veritate) e fondato sulla base della considerazione secondo cui le informazioni contenute nelle schede di macellazione-liquidazione sono sintetizzate in un altro strumento informativo conservato dalla società P. s.p.a. su supporto informatico rappresentato dalle schede di magazzino destinate a confluire in un apposito registro (denominato resoconto consegna a magazzino) atteso che l'ispettore ha accertato che il sistema in uso non assicura la immodificabilità dei dati inseriti e che, d'altra parte, la effettuazione manuale di tali operazioni esclusivamente da parte di uno degli amministratori (avuto riguardo alle ragguardevoli dimensioni delle forniture) non ne garantisce l'esatta rilevazione;

IL CASO.it

e) che, nel caso di un importante fornitore (l'impresa Z. s.s.), l'ispettore ha potuto appurare una non corretta liquidazione degli sconti con l'effetto che allo stesso è stato pagato un corrispettivo superiore rispetto a quello dovuto;

considerato che l'indagine sugli ulteriori profili denunciati non ha portato alla sicura individuazione di irregolarità;

ritenuto che i fatti sopra esaminati costituiscono irregolarità nella gestione sociale (rientrando in siffatta nozione anche quelle afferenti l'impianto contabile in quanto la corretta rilevazione delle operazioni economiche costituisce il presupposto indispensabile per la gestione dell'impresa);

considerato altresì che i comportamenti sopra censurati debbono ritenersi direttamente pregiudizievoli ovvero potenzialmente dannosi per la società atteso che, quanto al profilo sub a), l'ispettore a seguito di analitica indagine ha appurato che il canone di locazione pattuito (€ 200.000,00 all'anno oltre rivalutazione) è ampiamente superiore a quello corrente di mercato (€ 134.706,00) risultando evidente il pregiudizio economico sopportato nel corso degli anni dalla società per effetto della stipula del contratto (ulteriormente aggravato alla stregua della pattuizione secondo cui le quote di ammortamento potevano essere dedotte dal proprietario-locatore e non invece dal conduttore-utilizzatore);

che, quanto al rilievo sub b), i versamenti effettuati dalla società ispezionata benché ammontino in percentuale a valori inferiori all'1% annuo rispetto al costo totale dell'approvvigionamento dei * (v. pag. 36 della relazione ispettiva), riguardano pur sempre importi significativi (pari a circa € 500.000,00 all'anno con aumento ad € 963.454,00 per

l'anno 2008), determinando una contrazione della liquidità senza che ne sia conseguito alcun vantaggio economico per la società (la quale, presumibilmente, dovrà ricorrere con maggiore frequenza al più oneroso credito bancario) e ciò, oltretutto, in una situazione caratterizzata (quanto agli anni 2007 e 2008) da forti perdite di bilancio (v. pag. 4 della medesima relazione);

IL CASO.it

che, con riguardo ai punti sub c1), c2) e c3), se pure nessuna specifica norma civilistica o fiscale prescrive la redazione per iscritto degli atti di acquisto dei * tuttavia non solo tale modalità è comunemente in uso presso le aziende aventi dimensioni simili a quelle della P. s.p.a. ma, soprattutto, siffatta pratica negoziale corrisponde ad una precisa indicazione del soggetto certificatore sicché l'irregolarità accertata rende attuale il pericolo che la società possa perdere la certificazione di qualità, evento in grado di determinare un sicuro pregiudizio economico ed una lesione della reputazione commerciale della società non facilmente emendabile;

che, sempre in ordine a tali profili, in assenza del contratto scritto di acquisto degli animali da macellazione e delle schede di macellazione-lavorazione non è possibile accertare ex post la contabilizzazione degli sconti e ciò costituisce fonte di potenziale pregiudizio per la società in quanto, in tal modo, diviene problematica la ricostruzione del rapporto in caso di contrasti fra le parti circa l'entità dello sconto applicato al fornitore;

che la dubbia affidabilità (si vedano le osservazioni svolte al punto d2) del sistema contabile pregiudica l'interesse della società a conoscere gli esiti della propria attività come strumento di controllo e di programmazione della gestione e che anche tale aspetto integra il pregiudizio richiesto dall'art. 2409 c.c.;

considerato che la molteplicità e la gravità delle violazioni riscontrate, la reiterazione nel tempo dei comportamenti irregolari (va ricordato che nel corso del 2005 questo Tribunale aveva accolto altro ricorso proposto ex art. 2409 c.c., procedimento nell'ambito del quale erano state sollevate analoghe censure nei confronti degli amministratori), le difficoltà frapposte dagli organi amministrativi all'attività ispettiva (desumibili dalla lettura della stessa e degli allegati, peraltro puntualmente evidenziate nella memoria finale dimessa dalla difesa delle ricorrenti) e, prima dell'avvio del presente giudizio, addirittura a quella di controllo da parte del collegio sindacale, nonché la struttura a ristretta base familiare della società, fanno ritenere che l'unica misura concretamente idonea a garantire il ripristino della regolarità gestionale sia costituita dalla nomina di un amministratore giudiziario e di un diverso collegio sindacale atteso che, nonostante le evidenziate anomalie, nessun rilievo è stato sollevato da quello attualmente in carica che, in tal modo, ha omesso di svolgere l'attività di controllo;

ritenuto che nel procedimento previsto dall'art. 2409 c.c. la condanna al pagamento delle spese processuali è legittima nella parte in cui si fonda sulla soccombenza processuale dei controinteressati nel contrasto delle posizioni soggettive, dovendosi considerare che, sebbene nel procedimento in questione non sia ravvisabile una soccombenza in senso tecnico di una parte sull'altra, tale nozione può essere intesa in senso esclusivamente processuale, anche laddove tra le parti non sia configurabile un rapporto di diritto sostanziale diretto (cfr. Cass. 21-1-2009 n. 1571; Cass. 10-1-2005 n. 293) e che, nel caso di specie, la condanna degli amministratori e della società al rimborso delle spese (che vengono liquidate come da dispositivo) si giustifica in ragione del fatto che tali parti hanno resistito in giudizio alle richieste dei soci con argomenti in fatto e in diritto tali da aver reso necessario un giudizio particolarmente complesso e di notevole durata;

considerato peraltro che la condanna non può avere ad oggetto le spese di ispezione giudiziale della società (e neppure, di conseguenza, quelle di assistenza tecnica e difensiva relative a tale fase) che restano a carico dei soci denunciati stante la previsione contenuta nel secondo comma dell'art. 2409 c.c. come novellato dal d. lgs. 17-1-2003 n. 5;

P.T.M.

IL CASO.it

visto l'art. 2409 c.c. revoca gli amministratori della I. M. P. M. s.p.a., con sede in V., , A. P., F. Z. e F. Z. nonché i sindaci effettivi (dott.ri___) e quelli supplenti (dott.ri ___);

nomina quale amministratore giudiziario della società il dott. E. V. con studio in ___, assegnandogli termine sino al 30 aprile 2010 affinché adotti le opportune misure organizzative (anche di natura contabile) finalizzate ad ovviare alle irregolarità gestionali sopra indicate, proceda alla convocazione dell'assemblea affinché assuma le deliberazioni atte ad assicurare il regolare andamento della società, deliberi in merito all'azione di responsabilità e provveda, all'esito, alla nomina dell'amministratore e del collegio sindacale;

nomina quali componenti effettivi del collegio sindacale i dott.ri * e, quali supplenti, i dott.ri *;

dispone che il nominato amministratore giudiziario, prima della scadenza del suo incarico, renda al Tribunale il conto del proprio operato;

IL CASO.it

condanna la I. M. P. M. s.p.a. e gli amministratori A. P., F. Z. e F. Z., in solido fra loro, a rimborsare alle ricorrenti le spese di lite liquidandole in complessivi euro 26.465,27 di cui € 1.936,27 per spese (compresa la fase del reclamo presso la Corte d'Appello), € 4.529,00 per diritti ed € 20.000,00 per onorari, oltre al rimborso forfetario delle spese ex art. 14 T.P., ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, rimanendo definitivamente a carico delle ricorrenti le spese relative all'ispezione;

manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 103 disp. att. c.c..

Si comunichi alle parti ed al dott. *.

Mantova il 15 ottobre 2009.